REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

RIORGANIZZAZIONE COMMISSIONI DI STUDIO PRESSO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI E ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI

DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

(Delibera del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Reggio Emilia del 26/10/2026)

(Delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia del 29/10/2026)

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

Premessa

Il presente Regolamento è adottato e approvato congiuntamente dal Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia (di seguito Consigli). Disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni di Studio comuni ai Consigli e aggiorna l'impostazione approvata con deliberazione del 16 settembre 2010.

Le Commissioni supportano i Consigli e gli iscritti con funzioni tecniche, consultive, propositive e operative, nel rispetto delle competenze istituzionali dei Consigli.

Le Commissioni hanno quindi un ruolo fondamentale: tutti gli iscritti sono tenuti a contribuire attivamente con idee, conoscenze, competenze e disponibilità di tempo, come previsto dal Codice Deontologico (Titolo II, punto 15).

Art. 1. Istituzione, finalità e durata

I Consigli istituiscono congiuntamente le Commissioni in base alle esigenze della professione, all'evoluzione normativa, alle necessità degli iscritti e all'andamento del mercato professionale. Ne definiscono il numero, la denominazione, gli ambiti di competenza e, se necessario, l'articolazione territoriale.

Le Commissioni perseguono le seguenti finalità:

- Studio approfondito delle problematiche tecniche, normative, amministrative e operative della categoria;
- Informazione tempestiva e qualificata agli iscritti;
- Formazione e aggiornamento professionale;

- Assistenza ai Consigli di Collegio e Associazione nel rapporto con Pubbliche Amministrazioni, Enti, istituzioni e altre professioni;
- Proposte, pareri, documenti e iniziative utili all'attività professionale.

Di norma, le Commissioni restano in carica fino alla scadenza dei mandati di entrambi i Consigli che le hanno istituite. Qualora le scadenze non coincidano, le Commissioni restano in carica fino alla scadenza del mandato che interviene per ultimo, salvo diversa deliberazione concorde dei Consigli, anche al fine di garantire la continuità delle attività in corso.

Art. 2. Commissioni istituite e aggiornamento

In prima applicazione sono individuate le seguenti Commissioni:

1. Commissione Edilizia e Urbanistica;
2. Commissione CTU, Estimo e Immobili;
3. Commissione Sicurezza;
4. Commissione Catasto e Topografia;
5. Commissione Green Building e Impianti;
6. Commissione Scuola e Università;
7. Commissione Attività Sociali, Cultura, Sport e Tempo Libero
8. Commissione Prevenzione Incendi;
9. Commissione Giovani;

L'elenco non è esaustivo. In base alle esigenze della categoria e all'evoluzione normativa, tecnologica, professionale e del mercato, i Consigli possono, di comune accordo, istituire nuove Commissioni oppure accorpare, modificare, sospendere o sopprimere quelle esistenti e/o inattive.

Art. 3. Struttura organizzativa

Ciascuna Commissione è organizzata secondo la seguente sequenza funzionale:

LIVELLO	FUNZIONE
1. COMMISSIONE RISTRETTA	Nucleo operativo permanente.
2. EVENTUALI SOTTOCOMMISSIONI RISTRETTE TERRITORIALI	Articolazioni operative territoriali, quando necessarie.
3. COMMISSIONE ALLARGATA	Partecipazione, confronto, informazione e raccolta delle esigenze degli iscritti.

Art. 4. Commissione Ristretta: composizione e selezione

La Commissione Ristretta è il nucleo operativo della Commissione. Opera per affrontare le problematiche, fornire informazioni utili agli iscritti e programmare le attività formative, in coerenza e costante raccordo con gli indirizzi condivisi dei Consigli. Deve quindi garantire continuità, tempestività e capacità di tradurre gli obiettivi condivisi in azioni concrete.

Di norma, gli iscritti partecipano alla Commissione Ristretta presentando una candidatura. Poiché la Commissione ha carattere operativo ed è strettamente coordinata con i Consigli, le candidature sono valutate congiuntamente dai due organi direttivi.

I Consigli deliberano congiuntamente l'ammissione alla Commissione Ristretta, possono integrarne la composizione, respingere candidature o disporre successive integrazioni, al fine di garantire operatività, equilibrio delle competenze e coerenza con gli indirizzi condivisi.

Ne fanno parte anche il Responsabile della Commissione in Consiglio e, se previste, le rappresentanze delle Sottocommissioni Ristrette Territoriali.

I componenti nominati accettano formalmente l'incarico e si impegnano a partecipare con continuità alle attività della Commissione.

Il Presidente del Collegio e il Presidente dell'Associazione sono componenti di diritto di tutte le Commissioni Ristrette. La loro partecipazione alle riunioni è facoltativa e non è necessaria ai fini della validità delle sedute. Ai fini del quorum costitutivo, i Presidenti non sono computati tra i componenti in carica, salvo che siano stati nominati anche quali componenti ordinari della specifica Commissione.

Art. 5. Coordinatore

La Commissione Ristretta, nella prima riunione, nomina al proprio interno il Coordinatore.

- organizza e coordina l’attività;
- convoca e presiede le riunioni della Ristretta e coordina gli incontri con la commissione Allargata;
- raccoglie problematiche, richieste e proposte;
- cura l’attuazione del programma di lavoro;
- è il riferimento operativo della Commissione e cura il raccordo con i Consigli;
- riferisce periodicamente ai Consigli, sull'attività svolta, sulle problematiche emerse, sulle proposte e sulle richieste.

La Commissione Ristretta può proporre ai Consigli l'integrazione della propria composizione. La nomina dei nuovi componenti è deliberata congiuntamente dai Consigli secondo i criteri dell'art. 4.

La Commissione Ristretta può sostituire al proprio interno il Coordinatore, dandone tempestiva comunicazione ai Consigli. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Coordinatore, le relative funzioni possono essere esercitate da un componente della Commissione Ristretta appositamente incaricato.

Art. 6. Responsabile della Commissione in Consiglio

Per ciascuna Commissione i Consigli individuano di comune accordo, tra i componenti dei rispettivi organi consiliari, un unico Responsabile della Commissione in Consiglio.

Il Responsabile è membro della Commissione Ristretta e assicura il collegamento immediato e il raccordo istituzionale con entrambi i Consigli.

La gestione e il coordinamento operativo delle attività della Commissione restano affidati al Coordinatore.

Art. 7. Compiti e attività

I compiti e le attività principali delle commissioni sono:

- analisi delle problematiche tecniche, giuridiche, amministrative, normative e professionali e proposta di possibili soluzioni;
- supporto ai Consigli nelle questioni affidate;
- Informazione e indicazioni per gli iscritti;
- Osservazioni, contributi e proposte su strumenti normativi, amministrativi e di pianificazione;
- Individuazione delle esigenze formative;
- Organizzazione, in accordo con i Consigli, di seminari, incontri tecnici, convegni, corsi e altre iniziative informative e formative;
- Collaborazione con altre categorie professionali e organismi tecnici;
- Ogni ulteriore attività utile alla professione e coerente con gli indirizzi dei Consigli;
- Proporre ai Consigli di nominativi di professionisti qualificati per la partecipazione a tavoli tecnici, gruppi di lavoro e Commissioni istituite presso Enti e Pubbliche Amministrazioni, ferma restando la competenza degli organi istituzionali alla designazione dei rappresentanti dei rispettivi Enti.
- Proporre ai Consigli di avvalersi di consulenze professionali specialistiche.

Art. 8. Commissione Allargata

La Commissione Allargata riunisce gli iscritti interessati alla materia e costituisce lo spazio generale di partecipazione e confronto. La Commissione Ristretta organizza incontri periodici per presentare le attività, raccogliere problemi e proposte, condividere approfondimenti e diffondere informazioni.

Gli iscritti possono aderire alla Commissione Allargata mediante comunicazione alla Segreteria, anche nel corso del mandato. La Commissione Allargata è convocata dalla Commissione Ristretta con comunicazione agli aderenti dell'ordine del giorno e delle modalità di partecipazione.

Possono essere invitati praticanti, consulenti, esperti, rappresentanti di Enti, Pubbliche Amministrazioni e altre categorie professionali.

Art. 9. Sottocommissioni Ristrette Territoriali

I Consigli nominano congiuntamente i componenti delle Sottocommissioni Ristrette Territoriali, secondo i criteri dell'art. 4. Ciascuna Sottocommissione individua al proprio interno un referente, che ne coordina le attività, cura il raccordo con il Coordinatore della Commissione Ristretta e partecipa a quest'ultima quale rappresentante territoriale.

Le Sottocommissioni svolgono funzioni operative e di approfondimento territoriale nell'ambito degli indirizzi della Commissione Ristretta di appartenenza, senza assumere autonome funzioni di rappresentanza istituzionale.

I componenti della Commissione Ristretta possono sempre partecipare alle riunioni territoriali. Le Sottocommissioni possono riunirsi nel rispettivo territorio, anche fuori dalla sede del Collegio, privilegiando gli incontri in presenza.

Attualmente le Sottocommissioni Ristrette Territoriali sono previste per la Commissione Edilizia e Urbanistica. Qualora se ne ravvisi la necessità, i Consigli, sentita la Commissione Ristretta interessata, possono istituire analoghe articolazioni territoriali per altre Commissioni.

Le Sottocommissioni Territoriali assumono, di norma, quale riferimento gli ambiti territoriali delle Unioni di Comuni della Provincia di Reggio Emilia, al fine di favorire il coordinamento delle attività, l'analisi delle problematiche locali e il confronto con le amministrazioni del territorio.

Art. 10. Convocazioni e riunioni

Le riunioni delle Commissioni sono convocate dal Coordinatore, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima, riducibili a due in caso di urgenza motivata.

Le riunioni straordinarie possono essere convocate dal Coordinatore, anche su richiesta del Responsabile della Commissione, dei Consigli o di almeno un terzo dei componenti ordinari della Commissione Ristretta.

La prima riunione di ciascuna Commissione Ristretta è convocata dal Responsabile individuato dai Consigli, successivamente alla nomina dei componenti.

Le riunioni si tengono preferibilmente in presenza, ma possono svolgersi in modalità telematica o mista quando lo richiedano esigenze organizzative, territoriali o particolari circostanze.

Le convocazioni sono inviate per posta elettronica o tramite gli altri strumenti digitali adottati dal Collegio e dall'Associazione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti ordinari in carica, con almeno tre presenti. Ai fini del calcolo del quorum costitutivo, i Presidenti del Collegio e dell'Associazione, componenti di diritto, non sono computati, salvo che siano stati nominati anche quali componenti ordinari della specifica Commissione.

Le determinazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti, compresi i Presidenti qualora partecipino alla votazione. Le astensioni non sono computate tra i voti espressi. In caso di parità, la proposta non è approvata. Non sono ammessi voti per delega.

Art. 11. Decisioni, verbali e documenti

La Commissione Ristretta adotta le proprie determinazioni nel rispetto delle modalità, delle maggioranze e delle altre disposizioni dell'art. 10.

Per ogni riunione viene designato un Segretario, incaricato di redigere un verbale sintetico che riporti data, partecipanti, argomenti trattati, decisioni, attività da svolgere ed eventuali proposte ai Consigli.

I documenti e le proposte destinati ai Consigli sono preventivamente condivisi e approvati dalla Commissione Ristretta, sottoscritti dal Coordinatore e trasmessi ai Consigli per il tramite del Responsabile della Commissione.

Art. 12. Rapporti con i Consigli

Le Commissioni operano secondo gli indirizzi generali condivisi dei Consigli.

Il Coordinatore riferisce periodicamente sull'attività svolta, sui problemi affrontati, sulle iniziative informative e formative e sulle richieste presentate. Per motivate esigenze contingenti può richiedere, tramite il Responsabile della Commissione, ai rispettivi Presidenti la convocazione straordinaria dei Consigli, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dei due Enti.

Le iniziative che comportano impegni economici, rapporti istituzionali esterni, comunicazioni ufficiali o attività soggette ad autorizzazione devono essere preventivamente sottoposte ai Consigli. Gli atti amministrativi e gli impegni di spesa sono autorizzati dagli organi competenti dei rispettivi Enti, secondo le proprie disposizioni statutarie e regolamentari.

Qualora i Consigli intendano assumere indirizzi significativamente diversi dalle proposte formalmente espresse dalle Commissioni, possono promuovere un confronto preventivo con il Coordinatore e il Responsabile della Commissione interessata.

Il verbale è trasmesso ai componenti e ai Consigli entro dieci giorni dalla riunione ed è conservato nell'archivio digitale della Segreteria, accessibile agli iscritti secondo le modalità stabilite dai Consigli.

Art. 13. Partecipazione e continuità

Chi accetta l'incarico nella Commissione Ristretta si impegna a partecipare con continuità. In caso di assenze ripetute, mancata partecipazione o sopravvenuta indisponibilità, i Consigli possono disporre congiuntamente la sostituzione del componente, sentito il Coordinatore.

La Commissione Ristretta può proporre gruppi di lavoro temporanei per specifici approfondimenti, anche con componenti dell'Allargata o esperti esterni.

Art. 14. Modifiche e disposizioni finali

Le Commissioni possono proporre modifiche, integrazioni o diverse modalità operative del presente Regolamento, la cui approvazione compete congiuntamente ai Consigli.

I Consigli possono inoltre adottare, di comune accordo, disposizioni organizzative specifiche per le singole Commissioni, purché coerenti con il presente Regolamento e con le competenze istituzionali dei rispettivi Enti.

I Consigli, riconoscendo il valore delle attività tecniche, operative, formative e di approfondimento svolte dalle Commissioni Ristrette e Allargate, ne promuovono e valorizzano l'attività, favorendo, ove ne ricorrano i requisiti, il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente, dalla data della sua entrata in vigore, il precedente Regolamento delle Commissioni di Studio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio del 16 settembre 2010, predisposto in accordo con il Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell'ultima delle due deliberazioni di approvazione, salvo diversa decorrenza concordemente stabilita dai Consigli.